

Abstract. *Il Giudice, aderendo all'indirizzo interpretativo per il quale anche quando il contratto di trasporto è stipulato in virtù di un accordo interline o di interagency si concretizza una "carrier's place of business" e, pertanto, non occorre che la struttura, situata in Italia, che abbia concluso il contratto per conto del vettore appartenga a quest'ultima, in via preliminare, disattende l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano e ritiene la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto corrispondente al foro del passeggero-consumatore. Nel merito, condanna la compagnia aerea al risarcimento del danno per la perdita del bagaglio ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Montreal.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Terni, nella funzione di Giudice monocratico, in persona del Dott. XXXX ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(art. 281 sexies c.p.c.)

nel procedimento di primo grado iscritto al n. XXX/XX del Ruolo Gen. e promosso con atto di citazione depositato in data 10/02/2010

Da

XXXX, cod. fis.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nata a XXXX (XX), il XX.XX.XXXX;

XXXX, cod. fis.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXX il XX/XX/XXXX, entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore **YYYY**, nato a XXXX il XX.XX.XXXX, tutti residenti in Terni, Via XXXX, XX, rappresentati e difesi dall'Avv. XXXX nel cui studio in XXXX, Piazza XXXX, XX, eleggono domicilio in virtù di delega in calce all'atto di citazione;

ATTORI

CONTRO

XXXX AIRLINES INC., cod. fis.: XXXXXXXXXXXXXXX, con sede secondaria per l'Italia in Partenze Terminal C. Mezzanino – Aeroporto Fiumicino (RM), in

persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. XXXX, rappresentata e difesa dagli Avv.ti XXXX, XXXX e XXXX, con poteri tra loro disgiunti ed elettivamente domiciliati in XXXX, Galleria XXXX, X, presso lo studio dell'Avv. XXXX giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

Il giudice designato

visto l'art. 281 sexies c.p.c.;

OSSERVA

che l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano, spiegata dalla XXXX Airlines Inc. ex art. 33 della Convenzione di Montreal (recepita in sede comunitaria col regolamento 889/02/CE e ratificata in Italia con L. n. 12 del 2004) deve essere disattesa ritenendo (in contrasto con Cass. n. 13689 del 2006) in accordo con uno dei due indirizzi interpretativi affermatasi nella giurisprudenza dei Paesi aderenti (in particolare in quelli di common law), che anche quando il contratto di trasporto è stipulato in virtù di un accordo di interline o di interagency si viene a concretizzare una "carrier's place of business", non occorrendo che la struttura, situata in Italia, che ha concluso il contratto per conto del vettore appartenga a quest'ultimo;

che in considerazione della nota diffusione dei sistemi di prenotazione telematica, che vengono condotti tramite accordi tra le compagnie aeree o tramite accordi con la IATA, deve ritenersi che l'agenzia di viaggi che emette il biglietto, quale agente IATA, è sufficiente a rappresentare la sede d'affari del vettore (che nella specie è titolare di uno stabilimento in Italia, sebbene rimasto estraneo alla conclusione del contratto);

che tale interpretazione è indotta anche dalla considerazione che i vantaggi economici che la società di trasporto ottiene attraverso l'offerta del proprio servizio tramite una struttura, la IATA, che opera in tutto il mondo, non possono essere svincolati dai rischi imprenditoriali che seguono;

che gli attori hanno semplicemente acquistato il biglietto presso un'agenzia di viaggio in XXXX tramite il sistema IATA;

che la competenza territoriale del Tribunale adito, non regolata dal predetto art. 33 conv. che detta criteri di competenza giurisdizionale, deve riconoscersi perché corrispondente al foro del passeggero-consumatore;

che l'art. 22 della Convenzione di Montreal lì dove dispone che le somme dovute a titolo di risarcimento per il caso di perdita del bagaglio è dovuta al passeggero va intesa nel senso: a) che l'ammontare del risarcimento rimane invariato anche qualora il singolo passeggero consegna più bagagli; b) non rileva la circostanza che il singolo bagaglio andato smarrito contenga eventualmente gli effetti personali di più passeggeri, posto che a norma dell'art. 3 conv. il bagaglio si considera del passeggero che ne effettua la consegna per l'imbarco al vettore;

che con sentenza del 6 maggio 2010 la Corte di Giustizia CE ha chiarito che la limitazione di responsabilità di cui all'art. 22 conv. va riferita non soltanto ad danno patrimoniale subito dal passeggero, ma anche a quello di natura non patrimoniale;

che la ratio, infatti, di tale disposizione di limitazione della responsabilità del vettore non va rinvenuta in un favor per le compagnie aeree ma, piuttosto, nell'obiettivo, di ordine economico, di evitare i c.d. sussidi incrociati, insorgenti, ai danni dei clienti esposti a rischio di minor danno (law risk buyer) ove l'imprenditore non sia in grado di modulare il prezzo a seconda del danno atteso da ciascun cliente (è questo il senso della dichiarazione di speciale interesse alla consegna del bagaglio e del pagamento di una tassa supplementare a carico del passeggero, di cui al secondo comma dell'art. 22 conv.);

che il limite di responsabilità de quo deve fissarsi in euro 1137,52, sí che, avendo pacificamente provveduto la convenuta a corrispondere l'importo di euro 941,45, residua un credito in favore dell'attrice di euro 196,07, oltre interessi da ritardo a decorrere dal gennaio 2010 sino all'effettivo pagamento;

che sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese processuali anticipate;

che la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale (art. 281 sexies, secondo comma, cp.c.);

che la sentenza è esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.);

P.Q.M.

1) condanna la XXXX Airlines Inc. a corrispondere in favore di XXXX, XXXX e del minore YYYY, rappresentato ex lege dai primi due, la complessiva somma di denaro di euro 197,07, oltre interessi nella misura del tasso legale a decorrere dal gennaio 2010 sino all'effettivo pagamento;

2) compensa per intero tra le parti le spese processuali da ciascuna di esse anticipate.

Terni, 26 settembre 2011

Il giudice designato

XXXX